

SCHEMA DI CONTRATTO

Prot. n.

Data

Spett.le

Contratto di fornitura di beni [e correlati servizi]

Premesse

Si fa seguito alla vostra offerta Prot. n. _____ del ____/____/____ ed alle successive comunicazioni e valutazioni effettuate e si indicano in appresso le condizioni ed i termini dell'accordo tra le Parti ("**Contratto**").

Articolo 1 - Parti del Contratto

Il Contratto è stipulato

TRA

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico - Istituzione della Santa Sede con sede a Roma Piazza Sant'Onofrio 4, in una delle zone extraterritoriali riconosciute dal Trattato Lateranense del 1929, Codice Fiscale 80403930581 ("Ospedale Pediatrico Bambino Gesù" o "Ospedale" o "OPBG")

E

[INDICARE ELEMENTI SOCIETARI DELLA CONTROPARTE] ("Fornitore")

Articolo 2 - Contesto normativo dell'Ospedale

L'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù è assoggettato - nei limiti e con le modalità definite dalle competenti Autorità Vaticane - all'applicazione della normativa di cui alla Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio di Sua Santità Papa Francesco in data 19 maggio 2020 sulla trasparenza, controllo, e concorrenza nelle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato Città del Vaticano in vigore dal 1° luglio 2020 ("Norma NCP") e successivi Decreti del Delegato Pontificio.

Articolo 3 - Oggetto

L'indagine di mercato ha per oggetto l'affidamento della fornitura di specialità medicinali non coperte da brevetto per l'Ospedale Bambino Gesù Sono oggetto di indagine di mercato i principi attivi, suddivisi in lotti infrazionabili.

Il tutto secondo quanto più in dettaglio riportato nell'**Allegato 2** che contiene gli elementi identificativi delle tipologie dei beni oggetto del Contratto e le ulteriori necessarie specifiche funzionali alla corretta fornitura, ivi incluso ove necessario i riferimenti alla richiesta esecutiva della Fornitura stessa ("Ordine di Esecuzione").

Eventuali ritardi rispetto ai tempi di consegna e/o di collaudo come previsti in **Allegato 2** devono essere preventivamente comunicati dal Fornitore evidenziandone le motivazioni.

L'Allegato 2 costituisce pertanto parte integrante dell'oggetto del Contratto e più in generale del Contratto stesso.

Articolo 4 - Non esclusività della fornitura

Il Contratto non costituisce rapporto di esclusività e pertanto resta impregiudicata la facoltà per l'Ospedale di acquisire beni analoghi a quelli oggetto del Contratto anche da soggetti diversi dal Fornitore, ferma restando la vigenza del Contratto stesso e le obbligazioni conseguenti.

Articolo 5 - Responsabile esecuzione del Contratto (“Referente interno”)

Referente interno del Fornitore è il Responsabile *pro tempore* _____

Referente interno dell'Ospedale è il Responsabile *pro tempore* della UOC Farmacia che coordina la corretta implementazione del Contratto ed il relativo monitoraggio ed in quest'ambito fornisce anche le necessarie indicazioni operative al Fornitore con il quale mantiene i relativi rapporti interlocutori ed assicura riscontro della quantità e qualità delle prestazioni oggetto del Contratto stesso.

Per le comunicazioni necessarie ai fini dell'esecuzione del Contratto ciascuna Parte dovrà fare riferimento al Referente interno dell'altra Parte.

Eventuali modifiche del Referente interno dovranno essere comunicate dalla Parte interessata, attraverso Responsabile munito di poteri di rappresentanza e firma, all'altra Parte a mezzo PEC (posta elettronica certificata) all'attenzione del Referente interno di quest'ultima nonché, quanto ad OPBG, anche della Funzione Supply Chain.

Ove il mittente e/o destinatario non dispongano della PEC, detta comunicazione dovrà essere effettuata a mezzo raccomandata a/r indirizzata alla sede dell'altra Parte come individuata nel Contratto all'attenzione dei medesimi destinatari come individuati nel paragrafo che precede.

Articolo 6 – Corrispettivo (da perfezionare in fase di formalizzazione del contratto)

Il corrispettivo riconosciuto al Fornitore per la fornitura dei beni oggetto del Contratto è pari al prezzo indicato con riferimento a ciascun bene di cui **all'Allegato 3 (Modello Economico)** che costituisce parte integrante del Contratto. Tale prezzo non potrà subire variazioni per tutta la durata del Contratto. Resta inteso che la quantità dei prodotti indicati nel predetto Allegato 3 è puramente indicativa del fabbisogno della Committente per tutta la durata del presente contratto e non costituisce alcun vincolo per l'OPBG.

Il corrispettivo come sopra definito include, ai sensi di quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, i costi relativi alla salute e sicurezza sul lavoro connessi alla fornitura oggetto del Contratto, non soggetti a ribasso, che l'Ospedale ha al riguardo valutate adeguate e sufficienti; costi ammontanti complessivamente ad Euro _____ (_____/____)

Il Corrispettivo come sopra definito è da intendersi altresì comprensivo di tutte le prestazioni necessarie per la corretta esecuzione della fornitura dei beni oggetto del Contratto e conseguentemente di tutti i costi ed oneri diretti ed indiretti comunque connessi e necessari per la corretta prestazione della fornitura stessa.

Articolo 7 - Fatturazione e pagamenti

Il Fornitore emette le fatture relative al corrispettivo di cui al Contratto successivamente all'accettazione della fornitura da parte di OPBG e, ove previsto, all'esito positivo del collaudo effettuato dal personale OPBG e inviato al fornitore, che costituisce presupposto di accettazione della fornitura. In caso di esito negativo dell'accettazione e/o del collaudo ovvero di assenza di collaudo la fattura non può essere emessa salvo che l'esito negativo o l'assenza del collaudo stesso siano imputabili a OPBG stesso.

Le fatture devono: (i) riportare i riferimenti al Contratto e ai correlati Ordini di Esecuzione; (ii) contenere, in calce, la dicitura **“Fattura portante un credito non cedibile”**; (iii) indicare gli estremi bancari di riferimento del Fornitore funzionali al pagamento da parte di OPBG.

Le fatture devono essere inviate elettronicamente tramite il Sistema di Interscambio SDI (*System Data Interchange*) dell'Agenzia delle Entrate con le seguenti specifiche:

Ragione sociale: Ospedale Pediatrico Bambino Gesù

Indirizzo sede: Piazza Sant'Onofrio 4, 00165 Roma

Codice fiscale: 80403930581

Codice destinatario: SDI QRL4YE1

L'invio delle fatture elettroniche deve essere corredato da copia in formato "pdf" delle fatture stesse e dei necessari documenti tecnici esplicativi e privi di dati sensibili e particolari ai sensi della normativa applicabile in materia di protezione dei dati.

Le cessioni di beni, con consegna effettuata nel territorio dello Stato della Città del Vaticano e aree richiamate dalla Convenzione Italo-Doganale, sono non imponibili ai sensi dell'art.71 del D.P.R. 633/1972, salvo successive modifiche legislative.

Copia della fattura munita del visto attestante l'effettuazione della fornitura in zona extraterritoriale verrà rilasciato al fornitore dalle competenti Autorità Vaticane.

Il pagamento delle fatture sarà eseguito da OPBG a 120 (centoventi) giorni fine mese dalla data fattura.

Eventuali errori, incompletezze, omissioni dei dati riportati nelle fatture ai sensi di quanto precede ovvero incongruità dei documenti tecnici esplicativi così come la non corrispondenza alla vigente normativa, determinano il rigetto delle fatture da parte di OPBG che pertanto non potrà procedere al pagamento e conseguentemente non sarà tenuto al riconoscimento di nessun interesse di mora eventualmente richiesto dal Fornitore.

Articolo 8 - Durata del Contratto

Il contratto ha durata **dal x.x.xx e sino al x.x.xx (durata triennale)** e a tale data cesserà automaticamente essendo esclusa la rinnovazione tacita. È in ogni caso facoltà di OPBG, comunicare entro 30 giorni precedenti la scadenza, l'eventuale estensione della durata del Contratto come sopra definita alle medesime condizioni in esso previste fino ad un massimo di ulteriori due anni nel caso in cui sia stata avviata nuova selezione per l'affidamento della fornitura e tale selezione non sia stata ancora definita.

Articolo 9 - Recesso

OPBG ha facoltà di recedere in ogni momento dal Contratto, finché lo stesso non abbia avuto esecuzione, con preavviso immediato.

In tal caso nessun corrispettivo è dovuto al Fornitore.

OPBG ha altresì facoltà di recedere in ogni momento dal Contratto, che abbia avuto parziale esecuzione, con preavviso di 30 (trenta) giorni.

In tal caso OPBG corrisponde al Fornitore i corrispettivi per le forniture ricevute ed accettate in conformità al Contratto fino al momento in cui il recesso ha efficacia.

La comunicazione di recesso di cui al presente articolo è effettuata, attraverso Responsabile munito di poteri di rappresentanza e firma, a mezzo raccomandata a/r indirizzata alla sede del Fornitore come individuata nel Contratto ovvero a mezzo PEC (posta elettronica certificata) all'attenzione del firmatario del Contratto.

Articolo 10 - Obblighi di carattere generale del Fornitore

Il Fornitore assume, con organizzazione di mezzi e gestione a proprio ed esclusivo rischio, il compimento di tutto quanto correlato alla fornitura oggetto del Contratto, garantendo che la stessa è resa in conformità alle previsioni tutte del Contratto e della vigente normativa e dunque anche esente da vizi o difetti.

Consequentemente resta nella responsabilità del Fornitore anche (i) ogni onere derivante dall'installazione, consegna, collaudo, istruzione del personale e manutenzione dei beni oggetto del Contratto per il periodo compreso da garanzia del costruttore ed anche per vizi eventualmente non inclusi nella predetta garanzia del costruttore, nonché (ii) l'obbligo di assolvere a tutti gli adempimenti correlati alla normativa in materia ambientale e a tale riguardo il Fornitore dà atto di essere in possesso di tutti i necessari requisiti ed autorizzazioni

impegnandosi sin d'ora a mantenerli conformi a detta normativa per tutta la vigenza del Contratto.

Il Fornitore si impegna a garantire e soddisfare, a propria cura e spese, tutti gli obblighi verso il personale impiegato in correlazione con il Contratto, come derivanti dalla normativa applicabile in materia di assicurazione e di rapporti di lavoro in genere.

Il Fornitore s'impegna inoltre a comunicare preventivamente al Referente interno di OPBG i nominativi del personale stesso all'uopo autorizzato dal Fornitore che, in correlazione con le esigenze del Contratto, dovesse accedere ai siti OPBG.

Per i beni oggetto di licenza d'uso, il Fornitore garantisce la propria legittima titolarità ed il correlato rispetto della normativa applicabile anche con riferimento, ove applicabile, alla sicurezza informatica ed alla titolarità del diritto di autore. Conseguentemente anche la fornitura di beni correlata a licenza d'uso o diritti d'autore si intende comprensiva del trasferimento in favore di OPBG di detta licenza e di sfruttamento ed utilizzo incondizionato salve limitazioni espressamente previste in altre parti del Contratto.

Il Fornitore conferma inoltre tutti gli impegni e la veridicità delle attestazioni e dichiarazioni effettuate nonché delle certificazioni e più in generale documentazione prodotte ad OPBG in sede di qualificazione ai fini dell'iscrizione nell'Albo Fornitori impegnandosi a comunicare tempestivamente all'Ospedale qualsiasi sopravvenuta situazione che modifichi quanto oggetto delle medesime o che comunque ne comporti il pregiudizio ai fini della prosecuzione della vigenza di Contratto.

Il Fornitore garantisce incondizionatamente OPBG per tutto quanto come sopra previsto e si impegna inoltre a manlevare e tenere indenne l'Ospedale da qualsivoglia pregiudizio o danno anche di immagine che possa derivare da fatto o evento o comunque circostanza allo stesso Fornitore direttamente o indirettamente imputabile per dolo o colpa propria ivi incluso il personale impiegato in correlazione con il Contratto; quanto precede è da valere anche in sede giudiziaria e con riferimento a qualsivoglia pretesa di terzi verso OPBG, per tali terzi intendendosi anche personale del Fornitore medesimo.

Articolo 11 - Salute e sicurezza sul lavoro

[IPOTESI A SITUAZIONI A BASSO RISCHIO CHE NON RICHIEDONO IL DUVRI – DUVRI – VERIFICA DA PARTE DELLA FUNZIONE CHE DEFINISCE IL CONTRATTO DELLE SPECIFICHE FORNITE DAL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE]

Il Fornitore dichiara e dà atto di assolvere a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni e dall'ulteriore normativa applicabile in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Restano impregiudicati gli specifici adempimenti da osservare nel rispetto della normativa applicabile nel contesto generato dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 e correlate istruzioni fornite da OPBG.

Il Fornitore inoltre, per tutti i casi in cui dovesse accedere nei siti di OPBG, dichiara e riconosce che da parte di OPBG sono state fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui il personale del Fornitore ha accesso in esecuzione del Contratto e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla correlata attività. Il Fornitore si obbliga ad utilizzare le attrezzature ed a munirsi dei dispositivi di protezione collettiva e individuale necessari ed utilizzarli conformemente alla normativa applicabile ed alla regolamentazione interna dell'Ospedale.

Per accedere e trattenersi presso OPBG, il personale del Fornitore è tenuto ad esibire una tessera di riconoscimento corredata di fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro; quanto precede, ferma restando l'obbligo del Fornitore di indicare all'Ospedale, e per esso al Referente interno, il nominativo dei preposti con riferimento a detto personale.

OPBG dà atto che il referente interno è anche il Responsabile individuato dall'Ospedale per promuovere la cooperazione ed il coordinamento con il fornitore ai sensi di quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne l'Ospedale da qualsivoglia pregiudizio o danno in materia di salute e sicurezza sul lavoro che possa derivare da fatto o evento o

comunque circostanza allo stesso Fornitore direttamente o indirettamente imputabile per dolo o colpa propria ivi incluso il personale impiegato in correlazione con il Contratto; quanto precede è da valere anche in sede giudiziaria e con riferimento a qualsivoglia pretesa di terzi verso OPBG, per tali terzi intendendosi anche personale del Fornitore medesimo anche per eventuali mancati indennizzi ad opera degli Enti ed Istituzioni normativamente preposte.

[IPOTESI B SITUAZIONI NON A BASSO RISCHIO CHE RICHIEDONO IL DUVRI – VERIFICA DA PARTE DELLA FUNZIONE CHE DEFINISCE IL CONTRATTO DELLE SPECIFICHE FORNITE DAL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE]

Il Fornitore dichiara e dà atto di assolvere a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni e dall'ulteriore normativa applicabile in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Restano impregiudicati gli specifici adempimenti da osservare nel rispetto della normativa applicabile nel contesto generato dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 e correlate istruzioni fornite da OPBG.

In **Allegato B**, che costituisce parte integrante del Contratto, è accluso il documento unico di valutazione dai rischi da interferenza ("DUVRI") sottoscritto dai Datori di Lavoro o dai Delegati di Funzioni delle rispettive Parti nella reciproca consapevolezza dei correlati rischi e delle conseguenti misure preventive da adottare per garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone e correlati incidenti e/o danni di qualsiasi natura a persone o cose.

Le Parti, attraverso i rispettivi Referenti interni, cooperano anche ai fini dell'eventuale aggiornamento del DUVRI affinché lo stesso risulti sempre adeguato in funzione dell'evoluzione delle forniture e correlati servizi; l'aggiornamento del DUVRI, formalizzato con atto sottoscritto dai Datori di Lavoro o dai Delegati di Funzioni delle rispettive Parti, costituirà a tutti gli effetti del Contratto il nuovo **Allegato B** del Contratto stesso.

Il Fornitore dichiara inoltre e riconosce che da parte di OPBG sono state fornite tutte le ulteriori dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui il personale del Fornitore ha accesso in esecuzione del Contratto e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla correlata attività.

Nel quadro di quanto sopra il Fornitore si obbliga altresì ad utilizzare le attrezzature ed a munirsi dei dispositivi di protezione collettiva e individuale necessari ed utilizzarli conformemente alla normativa applicabile ed alla regolamentazione interna dell'Ospedale.

Per accedere e trattenersi presso OPBG, il personale del Fornitore è tenuto ad esibire una tessera di riconoscimento corredata di fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro; quanto precede, ferma restando l'obbligo del Fornitore di indicare all'Ospedale, e per esso al Referente interno, il nominativo dei preposti con riferimento a detto personale.

Il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne l'Ospedale da qualsivoglia pregiudizio o danno in materia di salute e sicurezza sul lavoro che possa derivare da fatto o evento o comunque circostanza allo stesso Fornitore direttamente o indirettamente imputabile per dolo o colpa propria ivi incluso il personale impiegato in correlazione con il Contratto; quanto precede è da valere anche in sede giudiziaria e con riferimento a qualsivoglia pretesa di terzi verso OPBG, per tali terzi intendendosi anche personale del Fornitore medesimo anche per eventuali mancati indennizzi ad opera degli Enti ed Istituzioni normativamente preposte.

Articolo 12 - Divieto di cessione del Contratto e di cessione del credito

È vietata espressamente la cessione del Contratto od il conferimento di procura da parte del Fornitore ai terzi in genere.

Il Fornitore si impegna inoltre a non cedere a terzi l'eventuale credito derivante dal Contratto, sia pro soluto sia *pro solvendo*, in qualsiasi forma e dunque neppure attraverso il ricorso a fattispecie giuridiche similari (quali il factoring) o atipiche.

Resta tuttavia facoltà del Fornitore cedere i crediti vantati verso l'Ospedale all'Istituto di credito fiduciario di quest'ultimo e alle condizioni previste in un accordo di *confirming* vigente tra tali Parti.

Articolo 13 - Subappalto

È fatto divieto al Fornitore di appaltare, anche parzialmente, in qualunque forma e modo, e con qualunque istituto contrattuale, la fornitura oggetto del Contratto, fatta salva insindacabile autorizzazione scritta a firma congiunta del Responsabile Supply Chain o suo delegato e del Referente interno OPBG ovvero a firma singola del Presidente.

Il Fornitore, ai fini dell'eventuale autorizzazione al subappalto da parte dell'Ospedale, deve comunicare a quest'ultimo gli estremi delle imprese alle quali intende affidare la parziale fornitura ("subappaltatore" o "impresa affidataria") con espresso dettaglio dell'oggetto del subappalto e del correlato valore, nonché fornire le ulteriori informazioni e documentazione richiesta dall'Ospedale e per esso dalla Funzione Supply Chain. Il subappaltatore deve essere previamente qualificato in conformità alla regolamentazione interna dell'Ospedale in coerenza con i principi della Norma sui Contratti Pubblici.

In caso di subappalto - ferme restando sia tutte le altre condizioni che saranno definite da OPBG, la cui autorizzazione è presupposto indispensabile per l'efficacia e validità del subappalto stesso, sia la piena e diretta responsabilità del Fornitore nei confronti dell'Ospedale per la regolare e tempestiva esecuzione della fornitura da parte del subappaltatore e del puntuale assolvimento da parte di quest'ultimo dei correlati obblighi anche normativi discendenti dal Contratto, ivi inclusi quelli relativi alla salute e sicurezza sul lavoro - il Fornitore dovrà espressamente convenire con l'impresa affidataria che quest'ultima rinuncia a qualsiasi azione o pretesa nei confronti di OPBG che è e rimarrà comunque estraneo ai rapporti tra il Fornitore ed il subappaltatore. Analoga dichiarazione di rinuncia a qualsiasi azione o pretesa nei confronti di OPBG deve essere anche direttamente resa all'Ospedale da parte del subappaltatore.

Le forniture eseguite in subappalto s'intendono pertanto e per patto espresso effettuate all'Ospedale direttamente dal Fornitore restando il subappalto un rapporto obbligatorio interno tra Fornitore e subappaltatore.

Il Fornitore si obbliga conseguentemente a manlevare ed a tenere indenne l'Ospedale da ogni e qualsivoglia pretesa relativa e/o anche solo connessa all'eventuale subappalto che dovesse essere avanzata da subappaltatori, collaboratori, dipendenti o terzi anche in relazione all'accesso ai luoghi destinati all'esecuzione delle attività.

Articolo 14 - Riservatezza

Tutte le informazioni confidenziali comunicate da una Parte all'altra Parte e che non siano già di pubblico dominio ("Informazioni Confidenziali") - e ferme restando le diverse specifiche previsioni del Contratto in materia di trattamento dei dati personali come disciplinate in clausola che segue - dovranno essere utilizzate da quest'ultima ai soli fini della fornitura di cui al Contratto ed è fatto pertanto alla stessa divieto di comunicarle e/o divulgarle senza il previo consenso scritto dell'altra Parte, fermi restando gli obblighi normativi e dunque legittime richieste delle competenti Autorità.

Ciascuna Parte s'impegna pertanto ad adottare le precauzioni necessarie per impedire la divulgazione delle Informazioni Confidenziali dell'altra Parte e dunque a custodire le Informazioni Confidenziali medesime utilizzando adeguate modalità di conservazione con la diligenza richiesta dalle circostanze.

Nel quadro di cui sopra, il Fornitore ha anche l'obbligo di garantire la confidenzialità in merito ai processi interni dell'Ospedale di cui venga a conoscenza nell'esecuzione del Contratto osservando le abituali regole di correttezza, riservatezza e sicurezza ed eventualmente anche disposizioni più restrittive dell'Ospedale ad essa rese note.

Ciascuna Parte riconosce conseguentemente che le Informazioni Confidenziali fornite dall'altra Parte in correlazione con il Contratto sono di proprietà esclusiva di quest'ultima.

Articolo 15 - Trattamento dei dati personali

Le Parti dichiarano di rispettare le disposizioni in materia di protezione dei dati personali previste nel Regolamento Europeo n. 2016/679 (di seguito "RGPD") e nel D. Lgs. n. 196/2003, così come emendato dal D. Lgs. n. 101/2018, e di adempiere agli obblighi derivanti, adottando

le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

I dati personali di dipendenti, collaboratori e comunque di qualsivoglia soggetto che opera in nome e per conto di ciascuna Parte (nome, indirizzo e-mail aziendale ecc.), saranno trattati dall'altra Parte, in qualità di autonomo Titolare del trattamento, unicamente per finalità strettamente correlate e funzionali alla instaurazione ed esecuzione del rapporto contrattuale disciplinato dal presente Contratto, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge o di regolamento.

I dati saranno trattati nel rispetto dei principi di cui all'art. 5, par. 1 del RGPD, con le modalità meglio descritte nell'informativa ex art. 13 del RGPD che ciascuna Parte rende ai propri interessati e per il periodo di tempo strettamente necessario per il raggiungimento delle finalità sopra descritte.

Le Parti garantiscono che i soggetti interni coinvolti nel trattamento dei dati sono appositamente autorizzati, formati ed istruiti al fine di assicurare l'adeguata sicurezza e riservatezza dei dati personali trattati.

Articolo 16 - Condotta etica e trasparenza

Il Fornitore ha adottato un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs 231/2001 ed un proprio Codice Etico, quest'ultimo disponibile sul sito [web](#). L'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù (Ospedale o OPBG) ha adottato anch'esso un proprio Codice Etico disponibile sul sito web www.ospedalebambinogesu.it.

Ciascuna Parte, in relazione al presente contratto, si impegna, anche per i propri dipendenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, ad agire in linea con i valori, i principi e le regole di condotta indicati nel Codice Etico dell'altra Parte e a non porre in essere condotte o comportamenti in contrasto con i medesimi.

Ciascuna Parte si impegna, inoltre, a informare l'altra Parte di qualunque fatto o circostanza potenzialmente in contrasto con i valori, principi e regole di condotta indicati nel Codice Etico di quest'ultima di cui sia venuta a conoscenza in ragione del rapporto contrattuale in essere, secondo le seguenti modalità:

- se la segnalazione è rivolta all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù dovrà essere indirizzata al Collegio dei Revisori dei Conti, utilizzando la mail segnalazioni.codiceetico@opbg.net;
- se la segnalazione è rivolta al Fornitore dovrà essere indirizzata a [inserire indirizzo comunicato dal Fornitore per le segnalazioni]

Articolo 17 - Penali

Il rispetto dei tempi di consegna e di collaudo ed il correlato corretto impiego dei beni oggetto del Contratto costituiscono presupposti essenziali del Contratto stesso.

Le inadempienze agli obblighi contrattuali, ferme restando le responsabilità, del Fornitore di rilevanza civile/penale che derivassero dal disservizio, comporteranno l'applicazione delle sotto riportate penali, lasciando impregiudicato il diritto della Committente a richiedere il risarcimento dei danni ulteriori di qualsiasi natura subiti.

Il pagamento delle penali non solleva il Fornitore da ogni onere, obbligo e qualsiasi responsabilità conseguente l'inadempienza rilevata.

Il Fornitore dovrà corrispondere alla Committente, a titolo di penale, le somme di seguito indicate al verificarsi dei seguenti casi:

- in caso di mancata consegna, trascorsi 15 (quindici) giorni dalla data prevista per la consegna, l'Ospedale potrà rivolgersi al secondo aggiudicatario, addebitando alla Ditta le eventuali differenze di costo qualora eccedano i prezzi riportati nell'affidamento e fatto salvo il danno derivante dalla mancata consegna. Tali importi dovranno essere rimborsati mediante l'emissione di note di credito. Qualora si verificassero cinque ritardi nelle consegne, l'Istituto si riterrà autorizzato ad interrompere il rapporto di fornitura;

- per ogni giorno di ritardo sulle consegne rispetto alla data indicata nell'ordine, l'Ospedale potrà applicare una penale pari all'1% (un percento) calcolato sul valore del materiale consegnato con ritardo. Nel caso di n.10 (dieci) ripetuti ritardi, l'Ospedale si riserva la facoltà di risolvere l'eventuale Contratto d' Appalto.
- In caso di indisponibilità temporanea uguale o superiore a 2 volte per anno del prodotto, l'Ospedale potrà applicare una penale pari al 1% (un percento) del valore annuale complessivo stimato riportato nell'**Allegato 3**, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Qualora si verificano 5 (cinque) eventi di indisponibilità temporanea del prodotto nel corso della durata contrattuale, l'Istituto si riterrà autorizzato ad interrompere il rapporto di fornitura;
- Per ogni giorno di ritardo dovuto al ritiro ed alla sostituzione di un prodotto contestato per difformità qualitativa o quantitativa, l'Ospedale potrà applicare una penale pari al 2% (due percento) del valore del prodotto oggetto di contestazione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- In caso di sospensione/interruzione delle forniture per eventuali ritardi del pagamento delle fatture, l'Ospedale potrà applicare una penale pari al 1% (un percento) del valore della fornitura;
- Qualora la Società non effettuasse in tutto o in parte la consegna del materiale da fornire, l'OPBG avrà la facoltà di risolvere l'eventuale contratto "ipso facto et jure" mediante dichiarazione intimata a mezzo raccomandata A/R oppure PEC.

Resta altresì inteso che l'Ospedale potrà compensare i propri crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'appaltatore a qualsiasi titolo (es. detrazione dell'importo della fattura) senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

Le penali di cui sopra potranno essere applicate senza pregiudizio dei maggiori danni derivanti dal ritardato o dal mancato adempimento agli eventuali obblighi contrattuali.

Quanto precede, senza pregiudizio dei maggiori danni derivanti all'Ospedale dal ritardato o dal mancato adempimento degli obblighi contrattuali da parte del Fornitore e ferma restando la facoltà di risoluzione per inadempimento di cui a successivo articolo.

Articolo 18 - Continuità delle prestazioni

Ove sorgessero contestazioni tra le Parti il Fornitore deve garantire comunque - sino a quando il Contratto non sia definitivamente risolto - la continuità della fornitura in conformità al Contratto e non può pertanto rallentarne o sospenderne unilateralmente l'esecuzione per nessuna ragione, compresa la contestazione giudiziale.

Articolo 19 - Clausola risolutiva espressa e risoluzione per inadempimento

Indipendentemente dalla scadenza, OPBG potrà dichiarare risolto il Contratto in qualsiasi momento e senza preavviso, ancorché sia iniziata l'esecuzione della prestazione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., in forza della presente clausola risolutiva espressa, dandone comunicazione scritta a mezzo raccomandata a/r indirizzata alla sede del Fornitore come individuata nel Contratto ovvero a mezzo PEC (posta elettronica certificata) all'attenzione del Legale Rappresentante ovvero consegnata a mano sottoscritta per ricevuta, e con effetto immediato al momento della ricezione da parte del Fornitore della comunicazione, al verificarsi anche di una sola delle seguenti fattispecie ascrivibili al Fornitore: (i) inadempimento di uno degli obblighi di carattere generale di cui all'articolo 10 del Contratto; (ii) inosservanza della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro per tutto quanto correlato al Contratto, ivi inclusa l'inosservanza agli specifici adempimenti correlati al contesto generato dall'emergenza epidemiologica da Covid-19; (iii) inosservanza delle previsioni di cui all'articolo 12 del Contratto in materia di divieto di cessione del Contratto e di cessione del credito; (iv) affidamento di subappalto in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 del Contratto; (v) violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali e/o di condotta etica e trasparenza

che possa generare una responsabilità anche solo potenziale all'Ospedale; (vi) incorso del Fornitore in procedure concorsuali.

In tali casi il Fornitore avrà diritto esclusivamente al corrispettivo per le forniture ricevute ed accettate in conformità al Contratto fino al momento in cui la risoluzione ha efficacia; il tutto restando impregiudicato il diritto di OPBG al risarcimento dei danni subiti.

Il mancato esercizio da parte di OPBG del diritto di risoluzione al verificarsi di una delle anzidette fattispecie, non costituirà rinuncia tacita al medesimo, potendo questo essere esercitato successivamente, al verificarsi della stessa e/o di altre fattispecie di risoluzione.

All'eventuale verificarsi di ulteriori fattispecie di inadempimento, ciascuna Parte potrà comunque avvalersi della facoltà di risoluzione per inadempimento ai sensi dell'art. 1453 cod. civ.

Articolo 20-Legge applicabile e Foro competente

Al Contratto si applica la Legge vigente nello Stato della Città del Vaticano, fatte salve le norme del diritto italiano espressamente richiamate nel Contratto.

Per ogni controversia derivante dall'interpretazione ed esecuzione del Contratto le Parti preliminarmente si impegnano a comporre in via bonaria ogni eventuale conflitto e, solo nell'impossibilità di raggiungere un accordo, le Parti espressamente convengono di accettare la giurisdizione esclusiva del Tribunale dello Stato Città del Vaticano e successivi gradi.

Articolo 21 - Formazione del Contratto

Il presente Contratto annulla e sostituisce tutti i precedenti accordi intervenuti tra le Parti per tutto quanto oggetto del Contratto ivi incluse eventuali intese pregresse non formalizzate.

Eventuali comunicazioni pregresse così come l'offerta formulata dal Fornitore hanno rilevanza solo se espressamente richiamate nel Contratto quale parte integrante dello stesso ed in ogni caso: (i) fatta eccezione per le parti di esse espressamente derogate dalle disposizioni del Contratto o escluse dallo stesso; (ii) con prevalenza delle disposizioni del Contratto sui medesimi contenuti in caso di incompatibilità o contrasto.

Articolo 22 - Modifiche ed integrazioni del Contratto

Ogni modifica al Contratto dovrà risultare, per la sua validità, esclusivamente da atto scritto e sottoscritto dai rappresentanti delle Parti muniti di poteri di rappresentanza e firma.

Non sono consentite deroghe a quanto previsto nel Contratto e sue eventuali modifiche formalizzate nel rispetto di quanto previsto al precedente comma e pertanto qualunque fornitura eccedente i limiti del Contratto o dallo stesso difforme non sarà riconosciuta dall'Ospedale anche in termini economici in quanto sin d'ora da ritenersi non richiesta da quest'ultimo e, come tale, non dovuta dal Fornitore e fermo restando, in tali ipotesi, illimitati diritti dell'Ospedale per ogni danno che ne conseguisse.

Articolo 23 - Equilibrio del Contratto

Le Parti si danno atto che le condizioni pattuite nel Contratto sono state oggetto di specifica trattativa e liberamente tra loro concordate per il caso specifico al fine di dare esito a un rapporto caratterizzato da un perfetto equilibrio economico.

Articolo 24 - Modalità di perfezionamento del Contratto

Il Contratto è concluso per scambio di corrispondenza commerciale.

* * *

Ove d'accordo con quanto sopra, si invita il Fornitore a restituire copia della presente e degli acclusi Allegati debitamente sottoscritti per accettazione da suo rappresentante munito di idonei poteri di rappresentanza e firma.

All.: c.s

- Allegato 2 "Capitolato tecnico"
- Allegato B "DUVRI" (da considerare solamente per la fornitura del principio attivo previsto dal lotto 256-A)

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
[Funzione ricoperta *secondo assetto deleghe*]
[Nome e cognome dattiloscritto]

Data ----- Firma -----

Per accettazione documento di cui all'atto Prot. xxx in data

[Denominazione controparte]

[Funzione ricoperta *in conformità ai poteri di rappresentanza e firma del Fornitore*]

[Nome e cognome dattiloscritto]

Data ----- Firma -----